Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 03/05/2019

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 13.03.2009 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel luglio 2013, previa emissione del relativo conteggio estintivo.
Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 3.958,79, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la mancata prova dell'estinzione del finanziamento, atteso che il ricorrente non produce né la liberatoria né il conteggio estintivo. L'intermediario eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che il contratto è stato sottoscritto con altro intermediario diverso dalla resistente e che il ricorrente ha sottoscritto accordo con altro intermediario con cui ha accettato a titolo transattivo l'importo di € 356,92.
Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia dichiarare il ricorso inammissibile, o in subordine infondato.

DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata per difetto di legittimazione passiva dell'intermediario.

Il contratto in esame è stato sottoscritto con un intermediario sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015. Con successivo provvedimento del 22 novembre 2015 l'azienda bancaria è stata ceduta ex art. 43, co. 4, d.lgs. 180/2015, alla nuova banca, poi incorporata dall'intermediario convenuto, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività bancaria.

Orbene, il rapporto *de quo*, instaurato con il vecchio intermediario, poi posto in amministrazione straordinaria, è stato estinto in data 31.08.2013, quindi in epoca antecedente al provvedimento della Banca d'Italia di cui sopra ed alla conseguente cessione.

E' pertanto evidente che le c.d. banche ponte – come ogni cessionario di rapporti in corso – non possono essere chiamate a rispondere delle controversie originate da inadempienze o illeciti della banca sottoposta a risoluzione (cedente(in relazione a rapporti contrattuali che risultavano già estinti al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte e per i quali la relativa pretesa non sia stata fatta valere a quella data.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente il difetto di legittimazione passiva in capo all'intermediario resistente, con conseguente rigetto del ricorso.

Il ricorso parrebbe in ogni caso inammissibile per l'avvenuta sottoscrizione da parte del ricorrente di un accordo transattivo, indicato come satisfattivo di qualunque pretesa relativa al contratto *de quo*.

Il Collegio, pertanto, rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI